



IL COLLEGIO DEI GARANTI DEL COMUNE DI MILANO

Composto da:

- Avv. Michele Saponara – Presidente,
- Notaio Arrigo Roveda
- Avv. Paola Giulia Belloli

ha emesso la seguente

DECISIONE

Svolgimento del procedimento

- A seguito di richiesta del *Comitato promotore Referendum x San Siro* di audizione ai sensi dell'art. 29, comma 2, del Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare (di seguito Regolamento), il Collegio dei Garanti teneva tre incontri con gli esponenti del Comitato il 12 gennaio, il 21 gennaio e il 2 febbraio 2022;
- Il 9 febbraio 2022 il Comitato promotore depositava le seguenti due proposte di *referendum*, propositivo e abrogativo, corredate dal necessario numero di firme previste dal Regolamento:
 - a) (propositivo) "*Volete voi che il Comune di Milano DELIBERI: - di salvaguardare lo Stadio Meazza nella sua attuale funzione, senza procedere all'edificazione di un nuovo impianto sportivo con la medesima funzione, nell'area di San Siro; - di avviare un concorso internazionale per la raccolta di idee progettuali di riqualificazione dell'attuale stadio, che abbia fra i suoi obiettivi anche la tutela delle aree di verdi profondi esistenti in prossimità dell'attuale Stadio Meazza; - di elaborare un piano generale d'area "San Siro", che integri i progetti di riqualificazione dello Stadio Meazza con quelli di rigenerazione dell'intero quartiere, che abbia finalità sociali e sia improntato alla sostenibilità ambientale e al consumo di suolo zero; -*



di coinvolgere la cittadinanza, attraverso gli strumenti di informazione e partecipazione previsti dalla normativa nazionale e comunale, nel corso di tutto il procedimento amministrativo; - di revocare ogni atto incompatibile con gli obiettivi e i contenuti indicati?”;

b) (abrogativo) *“Volete voi che sia abrogata la Deliberazione della Giunta comunale di Milano n. 1379 del 05 novembre 2021 avente a oggetto «Proposta di cui all’articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’art. 62 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017 n. 96, relativa allo “Stadio di Milano”> pervenuta in data 10 luglio 2019 già dichiarata – con condizioni e prescrizioni - di pubblico interesse con deliberazione GC 08/11/2019 n. 1905. Conferma della dichiarazione di pubblico interesse - con condizioni - in relazione ai contenuti degli elaborati progettuali inoltrati in data 6 novembre 2020»?”.*

- Il 21 aprile 2022 perveniva a questo Collegio una memoria “partecipativa” delle società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e Milan A.C. S.p.A.;
- Con comunicazione del 23 giugno 2022 – PG 348474/2022 il Collegio veniva chiamato a svolgere la verifica di ammissibilità - ai sensi degli artt. 15 e 21 dello Statuto del Comune di Milano e dell’art. 29 del Regolamento delle suddette proposte di referendum presentate dal Comitato promotore, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto comunale e dell’art. 27 del richiamato Regolamento:
- Il 10 giugno 2022, gli Uffici comunali sottoponevano a questo Collegio la questione della compatibilità tra l’istituto del referendum e quello del



dibattito pubblico, considerato che nel caso di specie il Comune ha già assegnato a una Cooperativa, vincitrice di apposita gara, il coordinamento del dibattito pubblico, obbligatorio, ai sensi dell'art. 22 del Codice degli Appalti e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 10 maggio 2018, n. 76, per le opere della rilevanza economica e tipologia dell'intervento urbanistico di San Siro, come confermato da un parere della Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico.

- Il 23 giugno 2022 pervenivano a questo Collegio tre verifiche di fattibilità tecnica e contabile delle proposte referendarie, previste dall'articolo 28 del Regolamento, elaborate dalle *Direzioni: del Bilancio e Partecipate; del Lavoro Giovani e Sport; della Rigenerazione Urbana*,
- Su richiesta del Comitato Promotore, ai sensi dell'art. 29, comma 2, il 18.7.22 il Collegio dei Garanti teneva un ulteriore incontro con alcuni suoi esponenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio preliminarmente rileva di aver approfondito la questione della compatibilità tra l'istituto del referendum e quello del dibattito pubblico, nei seguenti termini sintetici:

In primo luogo, non esiste nel quadro normativo di riferimento un esplicito divieto di svolgimento di due distinti istituti di partecipazione: il *Regolamento di attuazione dei diritti di partecipazione popolare* dispone, infatti, che gli istituti partecipativi non trovino applicazione solo nel caso in cui non permettano il rispetto dei termini procedurali previsti nelle leggi regionali o statali. Questa ipotesi lascia però aperta la possibilità di tenere il referendum (che, al contrario del dibattito pubblico, non deve essere svolto



in una specifica fase) in un momento precedente al procedimento di autorizzazione dell'opera, in modo da non incidere sui termini previsti dalla legge.

In secondo luogo, il dibattito pubblico e il referendum costituiscono istituti partecipativi ontologicamente diversi tra di loro, per i seguenti aspetti distintivi:

1. la platea a cui si rivolgono: il primo a soggetti e associazioni interessati, mentre il secondo a tutto il corpo elettorale;
2. le modalità di svolgimento: il primo si articola in analisi e dibattiti sul progetto di fattibilità e sulle possibili alternative con l'opportunità di proporre modifiche progettuali, il secondo invece consiste nella semplice richiesta al corpo elettorale di pronunciarsi su un quesito definito;
3. i risultati a cui possono portare: il primo può condurre a una modifica del progetto, mentre il secondo permette solamente di conoscere l'opinione degli elettori su un determinato tema.

In terzo luogo, sebbene lo svolgimento di due istituti di partecipazione potrebbe costituire un'inutile e costosa ripetizione di una consultazione popolare, in violazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, tuttavia l'eventuale violazione deve essere verificata in concreto e non valutata in astratto.

Nel caso di specie, riteniamo che le differenze tra i due istituti (che portano ad escludere un contrasto di risultati), l'assenza di un esplicito divieto al loro svolgimento e la possibilità di tenerli in fasi diverse del procedimento di autorizzazione inducano a ritenere insussistente una violazione dei suddetti principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Tuttavia, la questione affrontata è oggi superata dalle tre verifiche di fattibilità tecnica e contabile, previste dall'art. 28 del Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare, due delle quali contengono



un esplicito esito negativo della verifica complessiva di entrambe le richieste di referendum, sia propositivo, sia abrogativo.

La verifica della **Direzione Rigenerazione Urbana** fa presente che i pareri tecnici sul progetto delle due squadre calcistiche, FC Internazionale e AC Milan, a suo tempo rilasciati, confermano la fattibilità degli interventi proposti e quindi *di contro* precludono la fattibilità tecnica di quanto proposto sia col quesito referendario propositivo, sia con quello abrogativo.

Il parere sfavorevole della **Direzione Lavoro Giovani e Sport** si fonda sulla considerazione che la gestione e il mantenimento di uno stadio di grande capienza come il Meazza è sostenibile solo se vengono svolti gli incontri calcistici di campionato e non è prevedibile che soggetti terzi possano avere interesse a prendere in gestione la struttura, considerati i rilevanti costi di utilizzo e mantenimento. Pertanto, l'eventuale accoglimento dei quesiti referendari comporterebbe la necessità della gestione diretta dell'impianto da parte del Comune di Milano, con costi di manutenzione che, solo per la parte straordinaria, si stimano in circa 5 milioni annui.

La valutazione espressa dalla **Direzione Bilancio e Partecipate** è indefinita, per la rilevata assenza di elementi quantitativi economico contabili nei quesiti referendari che possano fornire indicazioni utili a un parere di fattibilità. Le proposte, secondo la Direzione, conterrebbero solo il rinvio a successive azioni (concorso internazionale, "piano generale d'area San Siro", coinvolgimento della cittadinanza), da cui non è possibile ricavare elementi quantitativi.

L'articolo 29 del Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22 febbraio 2016 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 23 luglio 2021) prevede, al comma 1, che //



Collegio dei Garanti dichiara motivatamente l'inammissibilità della richiesta di Referendum nei seguenti casi: [...] d) quando la verifica di fattibilità tecnica e/o contabile di cui al precedente articolo 28 abbia avuto esito negativo; [...].

Alla luce dell'art. 29, comma 1, lett. d) del Regolamento, che non consente discrezionalità di sorta, e dei pareri negativi espressi dagli uffici, l'esito dell'esame di ammissibilità dei Garanti non può che essere negativo.

P.Q.M.

Il Collegio dei Garanti,

visto l'art. 29, comma 1, lett. d) del Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare, dichiara inammissibili entrambe le richieste referendarie presentate dal *Comitato promotore Referendum x San Siro*.

Ai sensi dell'art. 29, comma 4 del Regolamento, dispone la trasmissione della presente decisione all'Ufficio competente in materia di partecipazione affinché ne curi la comunicazione e la pubblicazione nei termini previsti dal Regolamento.

Così deciso in Milano il 26 luglio 2022

Il Collegio dei Garanti

Michele Saponara (Presidente)

Arrigo Roveda

Paola Belloli

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e del DPR n. 445/2000 e rispettive norme collegate.

Allegati:

- verifica di fattibilità della Direzione Bilancio e Partecipate – atti PG



341896/2022

- verifica di fattibilità della Direzione Lavoro, Giovani e Sport – atti PG 342119/2022
- verifica di fattibilità della Direzione Rigenerazione Urbana – atti PG 344305/2022.